



Ordinanza del DFI sulle conferme di competenza e gli attestati di competenza per le manifestazioni che prevedono l'impiego di radiazione laser

del 26 giugno 2020

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 16 capoverso 4 dell'ordinanza del 27 febbraio 2019¹
concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni
non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS),

ordina:

Art. 1 Conferme di competenza e attestati di competenza

Le conferme di competenza e gli attestati di competenza che autorizzano a utilizzare apparecchi laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B o 4 durante manifestazioni che prevedono l'impiego di radiazione laser sono elencati nell'allegato.

Art. 2 Documenti

Chi intende richiedere conferme di competenza o attestati di competenza di cui all'articolo 1 deve presentare una domanda all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), entro il 30 aprile successivo, corredata dei seguenti documenti:

- a. documenti relativi alla formazione e agli esami;
- b. documenti relativi alle qualifiche professionali dei formatori e dei periti d'esame.

RS 814.711.31

¹ RS 814.711

Art. 3 Notifiche

¹ Gli organi d'esame autorizzati a rilasciare le conferme di competenza e gli attestati di competenza di cui nell'allegato notificano ogni anno all'UFSP, al più tardi entro il 31 ottobre:

- a. una statistica degli esami che indichi le quote di esami superati e non superati;
- b. le date delle formazioni e degli esami previsti per l'anno successivo.

² Essi notificano all'UFSP, entro un mese dal termine degli esami, le persone a cui hanno rilasciato una conferma di competenza o un attestato di competenza, indicando il nome e il cognome nonché la data di nascita.

³ Essi notificano all'UFSP eventuali adeguamenti dei documenti relativi alla formazione e agli esami nonché delle qualifiche professionali allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 4 Verifica

L'UFSP verifica almeno ogni cinque anni se i documenti relativi alla formazione e agli esami e le qualifiche professionali corrispondono ancora allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.

26 giugno 2020

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

Allegato
(art. 1)

Conferme di competenza e attestati di competenza

1. Le conferme di competenza secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a O-LRNIS (CC) e gli attestati di competenza secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera b O-LRNIS (AC) menzionati qui di seguito autorizzano a utilizzare apparecchi laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4 durante manifestazioni che prevedono l'impiego di radiazione laser:

Denominazione	Organi d'esame preposti al rilascio di CC e AC
CC per le manifestazioni in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico	<ul style="list-style-type: none">- Technische Berufsschule Zürich; Ausstellungsstrasse 70, 8090 Zurigo- Laserworld Switzerland AG; Kreuzlingerstrasse 5, 8574 Lengwil
AC per le manifestazioni in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico	<ul style="list-style-type: none">- Technische Berufsschule Zürich; Ausstellungsstrasse 70, 8090 Zurigo- Laserworld Switzerland AG; Kreuzlingerstrasse 5, 8574 Lengwil

2. Le CC e gli AC devono contenere:
 - a. la denominazione;
 - b. il nome dell'organo d'esame che ha rilasciato la conferma o l'attestato;
 - c. il nome e il cognome della persona che ha ottenuto la conferma o l'attestato;
 - d. la data di nascita della persona che ha ottenuto la conferma o l'attestato;
 - e. la data e il luogo dell'esame.

